

UFG/UFSC/RD

28.10.2003

**Va a (e-mail)**

- Presidente della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile
- Presidente e Segretario dell'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile
- Rivista dello stato civile (Willi Heussler, redattore responsabile)
- membri della Commissione federale per le questioni dello stato civile
- collaboratori dell'Ufficio federale dello stato civile

**Elenco di controllo**

- **per le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile al fine di rilevare il fabbisogno normativo negli atti esecutivi cantonali**
- **per l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) al fine di rilevare il fabbisogno normativo a livello di istruzione**

Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle in materia di stipendio delle persone operanti nell'ambito dello stato civile, per essere valide necessitano dell'approvazione della Confederazione (art. 49 cpv. 3 CC). – Ove il nuovo diritto richiede per la sua esecuzione di disposizioni cantonali suppletorie, i Cantoni sono tenuti a istituire quest'ultime e hanno la facoltà di emanarle provvisoriamente per via d'ordinanza (art. 52 cpv. 2 titolo finale CC). – La procedura di approvazione si fonda sull'ordinanza del 30 gennaio 1991 sull'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RS 172.068).

**L'Ufficio federale dello stato civile consiglia le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile per quanto attiene quesiti inerenti agli atti legislativi d'esecuzione e raccomanda loro di inoltrare per tempo i loro progetti per un esame preliminare informale (031 322 5348, [rolf.reinhard@bj.admin.ch](mailto:rolf.reinhard@bj.admin.ch)). In occasione dei corsi autunnali 2003, che si svolgeranno a Brunnen e Jongny, è prevista una conferenza in merito al presente elenco di controllo e vi sarà la possibilità di porre domande a tal proposito (UFSC/RD).**

**Basi**

- Codice civile (CC; versione 5.10.2001)
- Ordinanza sullo stato civile (OSC; versione avamprogetto 21.3.2003)
- Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; versione avamprogetto 15.4.2003)
- Ordinanza sui moduli dello stato civile (OSCM; versione progetto 29.4.2003)

**Entrata in vigore l'1.7.2004**

- Codice civile
- Ordinanza sullo stato civile
- Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
- Ordinanza sui moduli dello stato civile
- Istruzioni
- Atti legislativi d'esecuzione cantonali

## Fabbisogno normativo in base al Codice civile

<b>Articolo</b>	<b>Fabbisogno normativo cantonale</b>	<b>Sede legislativa</b>
43a/3	Divulgazione dei dati dello stato civile in virtù del diritto cantonale (cfr. anche l'art. 56 cpv. 1 OSC)	Legge
45	Designazione dell'autorità di vigilanza sullo stato civile (cfr. anche l'art. 85/2 OSC)	Legge/ordinanza
49/1	Fissazione dei circondari dello stato civile (cfr. anche l'art. 1-4 OSC)	Legge/ordinanza
49/2	Adozione delle necessarie disposizioni d'esecuzione (documentazione dello stato civile: ne fanno parte tutte le disposizioni e le misure d'esecuzione di natura organizzativa, finanziaria e in materia di personale necessarie all'adempimento dei compiti delle autorità dello stato civile nell'ambito del diritto federale)	Legge/ordinanza
103	Emanazione delle disposizioni d'esecuzione necessarie (preparazione della celebrazione del matrimonio: ne fanno parte tutte le disposizioni e le misure d'esecuzione di natura organizzativa, finanziaria e in materia di personale necessarie all'adempimento dei compiti delle autorità dello stato civile nell'ambito del diritto federale, segnatamente anche la messa a disposizione di locali dignitosi per la celebrazione di matrimoni (cfr. art. 71 OSC)	Legge/ordinanza

**Fabbisogno normativo in base all'ordinanza sullo stato civile**  
(fatte salve modifiche)

<b>Articolo</b>	<b>Fabbisogno normativo cantonale</b>	<b>Sede legislativa</b>	<b>Fabbisogno normativo UFSC</b>
1/1	Fissazione dei circondari dello stato civile: il tasso di occupazione degli ufficiali dello stato civile deve ascendere almeno al 40 per cento; eventualmente attribuzione della competenza per due o più circondari dello stato civile (art. 4 cpv. 2 o disciplinamento straordinario con autorizzazione DFGP (art. 4 cpv. 3)	Legge/ordinanza	
1/2	Eventualmente costituzione di circondari dello stato civile intercantionali	Legge/ordinanza e accordi intercantionali d'intesa con la Confederazione (UFSC); cfr. sotto 2/1-4 e 85/2: è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo	
1/3	Designazione di una sede per ogni circondario di stato civile	Legge/ordinanza	
1/4	Modifica del circondario o trasferimento della sede di un ufficio: disciplinare i dettagli e notifica preliminare all'UFSC	Legge/ordinanza ed eventualmente istruzioni	
<b>2/1-4</b>	<b>Istituzione di uffici dello stato civile speciali per compiti di cui al capoverso 3; se non viene istituito un ufficio dello stato civile speciale, questi compiti vanno assegnati agli uffici di stato civile ordinari</b>	<b>Legge/ordinanza ed eventualmente istruzioni; cfr. sopra 1/2 e sotto 85/2: è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo</b>	
2/5	Eventualmente istituzione di uffici dello stato civile speciali intercantionali	Legge/ordinanza e accordi intercantionali d'intesa con la Confederazione (UFSC)	
3/1	Disciplinamento della lingua ufficiale	Legge/ordinanza	
4/1	Organizzazione dei circondari di stato civile: assegnazione degli ufficiali di stato civile, designazione del responsabile e disciplinamento della supplenza	Decisioni relative a nomina ed elezione/elenchi degli obblighi	

4/4	Stabilire eventualmente un attestato professionale cantonale o intercantonale per ufficiali di stato civile (indispensabile il riconoscimento da parte dell'UFSC dell'equipollenza nei confronti dell'attestato professionale federale)	Ordinanza e regolamento con strategia relativa alla formazione e regolamentazione d'esecuzione	
4/5	Fissare eventualmente i presupposti alla nomina e all'elezione degli ufficiali di stato civile a completamento dei presupposti previsti dal diritto federale	Ordinanza	
5/2			Costituzione, modifica o soppressione di uffici dello stato civile all'estero (decisioni DFGP) ed eventualmente istruzioni UFSC
<b>5/3</b>			<b>Istruzioni d'esecuzione per la collaborazione delle rappresentanze svizzere all'estero per quanto concerne lo stato civile (senza uffici di stato civile all'estero, cfr. sopra 5/2)</b>
16/6	Esame degli atti in casi internazionali da parte dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (per tutti o singoli uffici di stato civile)	Ordinanza	
<b>22/4</b>	<b>Disciplinamento delle competenze interne per la documentazione di sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni nazionali</b>	<b>Ordinanza</b>	
<b>31</b>	<b>Conservazione appropriata dei documenti giustificativi nell'ambito delle prescrizioni sull'archiviazione (art. 62)</b>	<b>Ordinanza / istruzioni</b>	
36/4	Designazione del servizio preposto alla notificazione delle persone decedute nel Comune di domicilio in Comuni sprovvisti di uffici dello stato civile	Ordinanza	
38/1	Designare l'autorità competente per la notificazione di trovatelli	Ordinanza	
<b>43</b>	<b>Disciplinamento delle competenze interne per la notificazione diretta delle comunicazioni ufficiali di tribunali e autorità amministrative</b>	<b>Ordinanza</b>	

	<b>(analogo all'art. 22 cpv. 4)</b>		
57	Prevedere eventualmente la pubblicazione di fatti di stato civile	Ordinanza	
<b>60</b>			<b>Istruzioni volte a garantire la protezione dei dati in caso di autorizzazioni concernenti la ricerca scientifica (modello d'autorizzazione per i Cantoni)</b>
<b>62</b>			<b>Disciplinare i dettagli sull'archiviazione (d'intesa con le autorità e le organizzazioni interessate, segnatamente con le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, l'Associazione svizzera dello stato civile, l'Archivio federale e gli archivisti cantonali )</b>
73/3	Limitare all'occorrenza ulteriormente gli orari di celebrazione del matrimonio (possibile delegare ai Comuni gli orari d'apertura e di celebrazione dei matrimoni degli uffici di stato civile, tuttavia l'autorità cantonale di vigilanza è responsabile affinché siano garantiti orari minimi d'apertura e di celebrazione dei matrimoni)	Ordinanza	
<b>80/3</b>	<b>Chiedere l'istituzione, la modifica e la soppressione di diritti d'accesso all'UFSC</b>		<b>Disciplinare la procedura (modulo di richiesta per l'autorizzazione/esecuzione in singoli casi da parte del CSI-DFGP)</b>
<b>83</b>	<b>Sicurezza dei dati (protezione dei dati dello stato civile, dei programmi e della documentazione dei programmi da accessi non autorizzati, modifiche non autorizzate, distruzione nonché sottrazione)</b>	<b>Istruzioni (83/2: misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia dei dati dello stato civile e alla salvaguardia della documentazione dei dati dello stato civile in caso di guasto al sistema)</b>	<b>Istruzioni (83/3: esigenze in materia di sicurezza dei dati e coordinamento con i Cantoni in base a istruzioni del Consiglio federale in materia di sicurezza informatica nonché alle raccomandazioni dell'organo strategia informatica della Confederazione); l'UFSC analizza il fabbisogno normativo con specialisti esterni per la sicurezza dei dati e fornirà aiuto ai Cantoni (incluse misure per mantenere la documentazione dei dati dello stato civile in</b>

			<b>caso di guasto al sistema)</b>
<b>84/2</b>			<b>L'UFSC può ricorrere alla consulenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati (IFPD) nonché dell'organo strategia informatica della Confederazione (OSIC): eventualmente fissare i criteri con IFPD e OSIC</b>
85/2	Eventualmente istituire autorità intercantionali di vigilanza (ripartizione dei compiti e unione delle autorità di vigilanza)	Legge/ordinanza e accordi intercantionali d'intesa con la Confederazione (UFSC); cfr. sopra 1/2 e 2/1-4: è possibile un disciplinamento ampio e simultaneo	
85/3			Competenza generale per emanare istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio nonché la salvaguardia dei registri e dei documenti giustificativi
86/2	Obbligo di fare rapporto almeno ogni due anni		Eventualmente istruzioni suppletive
91/5	Notificazione di decisioni su ricorso cantonali nonché di decisioni di prima istanza degli uffici di stato civile e delle autorità cantonali di vigilanza alle quali è attribuita un'importanza fondamentale		Eventualmente fissare i criteri: cosa significa „importanza fondamentale“?
92/3	Designazione dell'autorità competente per giudicare le violazioni contro l'obbligo di notificazione.	Legge/ordinanza	
<b>93/2</b>			<b>Istruzioni transitorie di natura generale</b>
93/3	Garantire che gli uffici di stato civile siano in possesso degli originali e delle copie, in forma leggibile, su microfilm o supporti elettronici di dati tenuti nel loro circondario da almeno 120 anni	Eventualmente istruzioni	

93/4	Garantire che gli originali dei registri non più in possesso degli uffici dello stato civile e che risalgono almeno all'anno 1850 siano conservati in luogo sicuro e che le persone interessate possano consultarli con i dovuti riguardi	Eventualmente istruzioni	
<b>93/5</b>			<b>Istruzioni per la sostituzione dei mezzi informativi esistenti sinora stabilendo le eccezioni al divieto dell'ulteriore elaborazione di eventi dello stato civile</b>
<b>93/6</b>			<b>Disciplinamento della divulgazione dei dati dello stato civile tratti dal repertorio centrale delle adozioni</b>
<b>94/2</b>			<b>Disciplinamento di dettagli del rilevamento retroattivo dei dati dello stato civile</b>
<b>II/Abrogazione dell'ordinanza concernente l'atto d'origine</b>			<b>Eventualmente istruzioni transitorie</b>

**Fabbisogno normativo in base all'ordinanza sugli emolumenti**  
(fatte salve modifiche)

Articolo	Fabbisogno normativo cantonale	Sede legislativa	Fabbisogno normativo UFSC
			Istruzioni esplicative per le autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, gli uffici dello stato civile e le rappresentanze svizzere all'estero
			Istruzioni in materia di contabilità
3/2	Facoltativo: i Cantoni possono prevedere di rinunciare in tutto o in parte agli emolumenti per la preparazione e la celebrazione del matrimonio se almeno uno dei fidanzati è domiciliato nel circondario dello stato civile interessato	Ordinanza	
7/1/f	Spese per le mappette del certificato di famiglia	Possono essere computate come "disborsi" senza che nel diritto cantonale vi siano previste disposizioni d'esecuzione	

**Fabbisogno normativo in base all'ordinanza sui moduli del DFGP**  
(fatte salve modifiche, segnatamente in seguito alla procedura di consultazione)

Articolo	Fabbisogno normativo cantonale	Sede legislativa	Fabbisogno normativo UFSC
	Eventualmente a livello di disposizione transitoria: ulteriore impiego dei moduli utilizzati sinora nell'ambito del disciplinamento federale transitorio nell'ordinanza sui moduli sottoposta a revisione parziale	Istruzioni	Istruzioni transitorie (93/2 OSC)